

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

*Attesto che la 3<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) il 25 novembre 1998 ha approvato, con modificazioni, il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati:*

## Finanziamento delle attività del Comitato nazionale dei diritti umani

### Art. 1.

1. Per il funzionamento e l'attività del Comitato interministeriale dei diritti dell'uomo, istituito con decreto del Ministro degli affari esteri 15 febbraio 1978, è attribuito al Ministero degli affari esteri un finanziamento annuale onnicomprensivo, destinato a coprire gli oneri per l'ufficio di segreteria, per eventuali consulenze di esperti estranei all'amministrazione, nonché per il rimborso delle spese sostenute dai membri del Comitato.

2. Il Ministro degli affari esteri presenta ogni anno una relazione al Parlamento in merito all'attività svolta dal Comitato di cui al comma 1, nonché alla tutela e al rispetto dei diritti umani in Italia.

### Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 161 milioni an-

nue a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

### Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

